

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001488 P-4.22.1

del 19/02/2014

Senato della Repubblica Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

Camera dei Deputati Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nucleo di valutazione

Ministero Affari Esteri Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. COM (2014) 6.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio Coordinamento Politiche UE Cons. Fiorenza Barazzoni

CB/EU



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

> SEGRETARIATO GENERALE Divisione IV

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 19/02/2014
Prot. 31 / 0000919 / MA009.A001

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee Ufficio Coordinamento Politiche UE Servizio II – Segreteria CIAE Piazza Nicosia, 20 00186 Roma

C.D.G. MA009/A001/10900

Allegati n. 1

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una rete europea di servizi per l' impiego, all' accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. COM(2014) 6

Si invia in allegato la relazione sulla proposta in oggetto, di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta essere Amministrazione con competenza prevalente.

Si precisa che la Relazione è stata formulata sulla base dei contributi pervenuti dalle Direzioni Generali competenti.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE Paolo Pennesi

D.ssa Silvia Maria Lagonegro -Referente per l' attività di informazione qualificata prevista dalla legge n. 234/2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001487 A-4.22.1

del 19/02/2014





SEGRETARIATO GENERALE Divisione IV

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell' atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.

Codice della proposta: COM (2014) 6 del 17 gennaio 2014

Codice interistituzionale: 2014/0002 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Amministrazioni interessate: Ministero degli affari Esteri

Premessa: finalità e contesto

Tale proposta, che assume la forma di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, nasce dall' esigenza di migliorare l' accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nell' ambito dell' Unione europea, favorendo l' accesso alle opportunità di occupazione nell' ambito del territorio dell' Unione.

Essa si fonda sull' art. 46 del Trattato sul funzionamento dell' Unione Europea, base giuridica anche del regolamento (UE) n. 492/2011, che autorizza l'adozione di regolamenti o di direttive, secondo la procedura legislativa ordinaria; essa sostituisce le disposizioni sul libero scambio di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro contenute nel regolamento (UE) n. 492/2011 (capo II art. 38) e ricostituisce la rete europea dei servizi per l'impiego, c.d. EURES.

La finalità è la creazione di una mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo, infatti agevolare una maggiore mobilità genera consistenti benefici e offre maggiori

opportunità per i lavoratori, contribuendo allo sviluppo di un mercato europeo del lavoro con un livello di occupazione più elevato.

Il rafforzamento della rete dell' EURES concepito quale strategico strumento di collocamento e assunzione, consente di promuovere l' operatività di una mobilità lavorativa all' interno del territorio dell' Unione europea superando gli ostacoli presenti.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

- Base giuridica: La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 46 del Trattato sul funzionamento dell' Unione Europea, base giuridica anche del regolamento (UE) n. 492/2011, che autorizza l' adozione di regolamenti o di direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.
- 2. Rispetto del principio di sussidiarietà: Il principio di sussidiarietà (art. 5, parr. 1 e 3 TUE) è rispettato in quanto la proposta risulta in rapporto con la finalità perseguita, in quanto le finalità della proposta sono connesse agli obiettivi enunciati all' articolo 3, paragrafo 3, del TUE (con cui l' UE ha istituito un mercato interno basato su un' economia competitiva) e all' art. 9 del TFUE (promozione di un elevato livello di occupazione, garanzia di un' adeguata protezione sociale) e all' art. 45 del TFUE (il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive). In tale le misure contenute nella proposta si completano a vicenda andando a rafforzare il complessivo ruolo degli EURES. Inoltre ogni misura contribuisce alla libera circolazione dei lavoratori in conformità a quanto previsto nell' art. 46 del trattato.
- 3. **Rispetto del principio di proporzionalità:** Il principio di Proporzionalità previsto nell' art. 5 del TUE prevede che "il contenuto e la forma dell' azione dell' Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati" è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

- 1. Valutazione del progetto e urgenza: La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto si condivide la sua finalità rinvenibile nella creazione di una mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo ed in questa finalità se ne auspica la sollecita adozione.
- 2. Conformità del progetto all' interesse nazionale: La proposta risulta complessivamente conforme all' interesse nazionale, e nel merito si evidenziano le seguenti osservazioni: 1) risulta positivo, nell' ambito del Capo l "Disposizioni Generali" ed in particolare dell' art. 2 "Definizioni" l' inserimento della lettera c) che contiene la definizione di "offerta di lavoro" come "qualsiasi offerta di impiego, anche sotto forma di apprendistato e tirocinio considerati alla stregua di un' attività lavorativa", in quanto chiarisce cosa si intende per "offerta di lavoro" ed include nella domanda anche gli istituti dell' apprendistato e del tirocinio, che sono considerati strumenti fondamentali per favorire la transizione dal mondo dell' istruzione al mondo del lavoro.

In particolare si evidenzia che le previsioni contenute nell' ambito del Capo IV "Servizi di sostegno" ed in particolare nell'art. 23 "Accesso agevolato alle informazioni e alla sicurezza sociale" sono dalla scrivente Amministrazione ed in particolare dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative già, nei fatti, attuate, in quanto la predetta Direzione contribuisce periodicamente alla redazione di una guida informativa sui diritti alla sicurezza sociale di coloro che si spostano nell' ambito del territorio dell' Unione europea, disponibile on line sul sito della Commissione europea. Tale strumento assicura una prima fonte di informazione sia per il

lavoratori, compresi i frontalieri, che per i datori di lavoro, in conformità con la previsione del comma 2 dell' art. 23 che prevede che "...gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di un accesso integrato online come prima fonte di informazione per i lavoratori, i lavoratori frontalieri e i datori di lavoro". Stesso discorso per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo che prevede che "I partner di EURES interessati forniscono ai lavoratori, ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro che ne fanno richiesta informazioni generali sui diritti in materia di sicurezza sociale e si impegnano a trasmettere le richieste di informazioni specifiche alle autorità competenti e, se del caso, ad altri organismi che aiutano i lavoratori ad esercitare i loro diritti alla libera circolazione", si segnala che da sempre, a richiesta dei rappresentanti della rete Eures, la predetta Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative fornisce informazioni su questioni specifiche riguardanti la sicurezza sociale dei lavoratori, lavoratori frontalieri e datori di lavoro sulla legislazione di sicurezza sociale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune: Nell' ambito della valutazione della proposta si evidenziano delle modifiche ritenute opportune. In particolare l' art. 11, comma 1 che prevede che "Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti dell' ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali" sembra necessitare di un' ulteriore specificazione, in merito alla composizione di tale gruppo, in quanto non sembra chiaro se al detto gruppo partecipino o meno tutti gli Stati membri.

In ordine all' art. 14, comma 1 che prevede che "Al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende accessibili sul portale EURES: a) tutte le offerte di lavoro disponibili presso i suoi servizi pubblici per l' impiego nonché quelle fornite dai suoi partner di EURES; b) tutte le domande di lavoro e CV disponibili presso i suoi servizi pubblici per l' impiego nonché quelli forniti dai suoi partner di EURES, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni anche sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3." appare opportuno prevedere una "bi-direzionalità" delle informazioni; nella previsione attuale, infatti ogni Stato membro è tenuto a rendere accessibili sul portale di "EURES" le vacancy e i curricula disponibili presso i propri servizi per l' impiego, tuttavia in assenza di un doppio canale delle informazioni, ossia dal Portale EURES agli Stati membri, questi ultimi non potrebbero attivare adeguatamente le politiche occupazionali di cui sono responsabili.

Inoltre il comma 8 del citato art. 14 che prevede che "La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3" andrebbe emendato, mediante la previsione di un confronto con gli Stati membri, ciò in ragione del fatto che gli standard prevedono un impatto a tutti i livelli sui sistemi nazionali.

Infine con riferimento all' art. 34, comma 1 "La Commissione è assistita dal comitato "EURES" istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n.182/2011", non si comprende se sia collegato alla previsione dell' art. 11 o se si tratti di un altro comitato e, nella seconda ipotesi prospettata, non è chiaro da chi dovrebbe essere composto tale nuovo comitato.

C. VALUTAZIONE D'IMPATTO

1.Impatto finanziario

Non si rilevano elementi degni di nota.

Altro

Si evidenzia che, pur in assenza di una specifica previsione al riguardo, la proposta di regolamento riguarda altresì i cittadini di paesi terzi che godono della libertà di circolazione sul territorio dell' Unione europea. Si tratta in particolare di: a) coloro che siano soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell' art. 9 del D.lgs.286/1998 (TUI); b) coloro che svolgono ricerca scientifica, ai sensi dell' art. 27 ter del TUI; c) lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu (art. 27 – quater del TUI, inserito dal D.lgs.108/2012 di recepimento della direttiva 2009/59/CE) che possono fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle quote e che, dopo 18 mesi di soggiorno in altro Stato membro, possono fare ingresso in Italia a senza necessità del visto, al fine di esercitare un' attività lavorativa.